

COMUNE DI ROSELLO

(Provincia di Chieti)

Piazza Municipio, n°1

CAP 66040 – Tel. 0872-948131 – Fax. 0872-948093 - Codice Fiscale 81002970697 – Partita IVA 01217040698- e-mail: info@comune.rosello.ch.it - web: www.comunerosello.it - pec: rosello.comune@larpec.com -

**TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI
(TASI) - ANNO 2019
AVVISO AI CONTRIBUENTI**

Con deliberazione consiliare n. 6 del 29.03.2019, sono state approvate le aliquote della TASI dell'anno 2019, riconfermando quelle in vigore nell'anno 2015, così come deliberate con l'atto consiliare n. 12 del 14.09.2015.

La TASI ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

La legge di stabilità dell'anno 2016, approvata con legge n. 208 del 28.12.2015, all'art. 1 – comma 14, ha disposto l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A1-A8-A9 (cosiddetti immobili di lusso). Pertanto, dall'anno 2016 non è più dovuta la TASI sulle abitazioni principali.

La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro; nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il Comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30% mentre la restante parte è dovuta dal possessore. Con deliberazione consiliare n. 21 del 08.08.2014 è stato approvato il regolamento che disciplina la TASI prevedendo che l'affittuario è tenuto al pagamento del tributo nella misura del 30% mentre il restante 70% è a carico del proprietario. Di fatto, la TASI è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile. Il Comune, con il regolamento per l'applicazione della TASI, ha provveduto anche ad individuare i seguenti servizi indivisibili alla cui copertura è destinato il gettito del tributo, individuando altresì i criteri di determinazione dei costi: polizia locale, pubblica illuminazione, demografici, gestione immobili, viabilità, gestione territorio, sicurezza, ecc.

I contribuenti dovranno versare la prima rata, pari al 50%, sulla base delle aliquote deliberate per l'anno 2015, confermate anche nell'anno 2018, a causa del blocco delle tariffe disposto dalla legge n. 208 del 28.12.2015, art. 1 - comma 26, come di seguito indicato:

- 1,6 per mille per tutte le categorie di beni immobili -

Per l'anno 2019 il versamento della prima rata della TASI pari al 50% va effettuato entro il 16.06.2019, utilizzando il modello F24.

Ai sensi dell'art. 19 – comma 1 - del regolamento comunale non debbono essere eseguiti versamenti per importi uguali o inferiori a 5,00 euro. Ai fini della dichiarazione della TASI valgono le stesse disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o dell'ICI.

Ai sensi dell'art. 9 bis – comma 2 - del DL n. 47 del 28.03.2014, convertito con la legge n. 80/2014, a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Ai fini del pagamento della TASI su detta unità immobiliare, l'aliquota da applicare per ciascun anno, a partire dall'anno 2015, è ridotta di due terzi. Per beneficiare di tale agevolazione, è necessario presentare apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con allegato documento di riconoscimento, in corso di validità.

ROSELLO, 04.06.2019



IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. DI FRANCESCO NICOLA